Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) RUSSO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) APPIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) PANZARINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 06/10/2020

## FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, uno (***060) stipulato in data 28/11/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 30/04/2019, l'altro (***042) stipulato in data 28/11/2017 ed estintio anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 31/05/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso complessivo di € 311,24 in relazione al primo contratto ed € 291,30 in relazione al secondo contratto, a titolo di ristoro di spese fisse contrattuali e commissioni accessorie non maturate, secondo il criterio *pro rata temporis*, oltre interessi dalla data di estinzione;
- la refusione delle spese di assistenza tecnica quantificate in € 500,00 per ciascun contratto.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni soltanto per il ricorso avente ad oggetto il contratto n.***042. In tale sede afferma, con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto. Precisa inoltre che il finanziamento in questione è stato estinto anticipatamente in data 26/06/2019 e quindi prima della pubblicazione dell'ultima Comunicazione al sistema di Banca d'Italia del dicembre 2019. Sostiene la non ripetibilità

delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie in quanto riferite ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto, stante la formulazione corretta e trasparente delle clausole. Con riferimento alle commissioni accessorie, volte a remunerare la rete distributiva, allega una fattura emessa dall'intermediario del credito riferibile al periodo di sottoscrizione del contratto e la registrazione contabile del relativo pagamento. In ultimo ritiene infondata la domanda di rifusione delle spese difensive in quanto concernenti una tipologia di contenzioso di natura seriale. Chiede il rigetto di tutte le domande del ricorrente.
Con riferimento all'altro contratto (n.***060), in sede di riscontro al reclamo affermava, con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto. Precisava inoltre che il finanziamento in questione è stato estinto anticipatamente in data 10/05/2019 e quindi prima della pubblicazione dell'ultima Comunicazione al sistema di Banca d'Italia del dicembre 2019. Sosteneva la non ripetibilità delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie in quanto riferite ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto.
Il ricorrente in sede di repliche alle controdeduzioni dell'intermediario afferma che gli oneri di intermediazione rientrano ugualmente nel perimetro della riduzione del costo totale del credito ai sensi del principio espresso dalla sentenza cd. Lexitor; insiste pertanto per l'accoglimento delle domande inziali.

## DIRITTO

Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi, stanti le ragioni di connessione tra gli stessi.
Richiama quindi il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Il Collegio richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". "*Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB […], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una*

*direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".*

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front,* questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.*

Venendo al merito del ricorso, prendendo le mosse dal contratto n.***060 si rileva la natura up-front di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali, esse costituendo corrispettivo di attività prodromiche alla conclusione del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

| | |
|---|---|
| durata del finanziamento | 48 |
| rate scadute | 17 |
| *rate residue* | *31* |

| | |
|---|---|
| *TAN* | *8,58%* |

| | *% restituzioni* |
|---|---|
| *- in proporzione lineare* | *64,58%* |
| *- in proporzione alla quota interessi* | *43,83%* |

| m/c | | | restituzioni | | | | tot ristoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | importo | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | rimborsi | |
| ○ | commissioni accessorie | *(up front)* | € 121,92 | *€ 78,74* ○ | € 53,44 ◉ | ○ | € 53,44 |
| ○ | spese fisse contr. (- bollo) | *(up front)* | € 360,00 | *€ 232,50* ○ | € 157,80 ◉ | ○ | € 157,80 |
| ○ | | | | € 0,00 ◉ | € 0,00 ○ | ○ | € 0,00 |
| ○ | | | | € 0,00 ○ | € 0,00 ◉ | ○ | € 0,00 |
| ○ | | | | € 0,00 ○ | € 0,00 ○ | ◉ | € 0,00 |
| ◉ | | | | € 0,00 ○ | € 0,00 ○ | ○ | € 0,00 |
| | *rimborsi senza imputazione* | | | | | | € 0,00 |

| | |
|---|---|
| tot rimborsi ancora dovuti | **€ 211,24** |
| interessi legali | si |

Passando alla disamina del contratto n.****042, si rileva la natura up-front di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali, esse costituendo corrispettivo di attività prodromiche alla conclusione del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

| | |
|---|---|
| durata del finanziamento | 48 |
| rate scadute | 18 |
| *rate residue* | *30* |

| | |
|---|---|
| *TAN* | *8,27%* |

| | % restituzioni |
|---|---|
| *- in proporzione lineare* | *62,50%* |
| *- in proporzione alla quota interessi* | *41,13%* |

| n/c | | importo | restituzioni: in proporzione lineare | restituzioni: in proporzione agli interessi | restituzioni: criterio contrattuale | rimborsi | tot ristoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | commissioni accessorie *(up front)* | € 106,08 | *€ 66,30* ○ | € 43,63 ◉ | ○ | | € 43,63 |
| ○ | spese fisse contr. (-bollo) *(up front)* | € 360,00 | *€ 225,00* ○ | € 148,06 ◉ | ○ | | € 148,06 |
| ○ | | | € 0,00 ◉ | € 0,00 ○ | ○ | | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 ○ | € 0,00 ◉ | ○ | | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 ○ | € 0,00 ○ | ◉ | | € 0,00 |
| ◉ | | | € 0,00 ○ | € 0,00 ○ | ○ | | € 0,00 |
| | *rimborsi senza imputazione* | | | | | | € 0,00 |

| | |
|---|---|
| tot rimborsi ancora dovuti | **€ 191,69** |
| interessi legali | sì |

Non merita, infine, accoglimento la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, previa riunione dei ricorsi e in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 402,93, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI